

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 dicembre 2003 - Deliberazione n. 3678 - Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport Tempo Libero, Spettacolo - Legge 23/12/1975 n. 698 - Rimborso spese per il servizio di assistenza dei fanciulli riconosciuti dalla sola madre (art. 3 R.D.L. 798/1927) a favore delle Amministrazioni Provinciali della Campania ai sensi della legge 18/3/1993, n. 67- Anno 2002 - Es. Fin. 2003.

omissis

PREMESSO:

- che il R.D.L. 8.5.1927, n. 798, all'art. 3, comma 2, stabilisce che le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi ovvero riconosciuti dalla sola madre sono anticipate dalle province e fanno carico per un terzo all'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia - O.N.M.I. - e per il rimanente sono ripartite in misura uguale tra le province e i rispettivi comuni;

- che la Legge 23.12.1975, n. 698, di scioglimento dell'O.N.M.I., ha trasferito alle Regioni le funzioni derivanti dal R.D.L. 798/1927 e quindi anche gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 2 del medesimo Regio Decreto;

- che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 8/6/1990, n. 142, sulle autonomie locali, le funzioni assistenziali a favore dei "minori illegittimi e abbandonati" furono, ex art. 9, 1° comma, trasferite ai comuni ma, in via interlocutoria e solo per l'anno 1991 - giusta la risoluzione della Sezione Enti Locali della Corte dei Conti in data 12/2 - 2/3/1991 -, le medesime furono sostanzialmente svolte dalle province e dai comuni a suo tempo individuati dalla precitata Legge 698/1975 e ciò per non creare difficoltà operative nell'erogazione dell'assistenza;

- che in seguito all'entrata in vigore della Legge 18.3.1993, n. 67, le funzioni assistenziali de quibus vennero restituite alle competenze delle province, - che di fatto le avevano espletate anche nel 1992 e 1993 (D.L. 20.1.1992, n. 11; D.L. 18.1.1993, n. 9);

- che nelle more della piena attuazione della legge quadro sull'assistenza n. 328 dell'8 novembre 2000 e della definitiva regolamentazione della materia. nel bilancio di previsione di spese per l'anno finanziario 2003, approvato con L.R. 5.08.2003, n. 16 e Bilancio Gestionale 2003 approvato con D.G.R. n. 2546 del 6.08.2003, la disponibilità per tali interventi, individuata nella - U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7854 -, - all'interno della maggiore somma iscritta in termini di competenza e di cassa pari a L. 6.057.334,22 -, è stata quantificata in E. 2.396.997,00=, corrispondente al totale delle somme richieste dalle cinque Amministrazioni Provinciali della Campania;

- che le Amministrazioni provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno hanno infatti richiesto, nell'anno 2003, il rimborso del terzo della spesa a carico della Regione, ai sensi della L. 698/75, per rimborsi pagati nell'anno 2002, pari a complessivi Euro 2.396.997,00, così suddivisi:

- Amministrazione Provinciale di Avellino E. 44.036.33=
- Amministrazione Provinciale di Benevento E. 51.304,67=
- Amministrazione Provinciale di Caserta E. 254.785500=
- Amministrazione Provinciale di Napoli E. 1.959.072.00=
- Amministrazione Provinciale di Salerno E. 87.799.00=

RITENUTO di dover riconoscere alle suddette Amministrazioni il terzo della spese a carico della Regione per le più volte citate funzioni ex O.N.M.I., così come sopra esposte;

RITENUTO pertanto di assegnare alle Amministrazioni Provinciali della Campania la suddetta somma di E. 2.396.997,00 che rappresenta il 100% delle richieste di rimborso inoltrate dalle suddette Amministrazioni Provinciali della Campania;

RITENUTO, inoltre:

- di rinviare l'impegno della somma complessiva pari ad E 2.396.997,00, disponibile in termini di competenza e di cassa sulla U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7854 - del bilancio di previsione 2003, approvato con L.R. 5.8.2003, n. 16, a successivo provvedimento ad avvenuta approvazione del presente atto;

- di rinviare la liquidazione delle somme ad avvenuta presentazione di ulteriore, idonea documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta in relazione alle richieste prodotte dalle Amministrazioni stesse;

VISTO il R.D.L. 8.5.1927, n. 798;

VISTA la Legge 23.12.1975, n. 698;

VISTA la Legge 18.03.1993, n. 67;

VISTA la L.R. 30.04.2002, n. 7;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato:

- di riconoscere ed assegnare alle Amministrazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, quale quota a carico della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del R.D.L. 8.5.1927, n. 798, la somma a fianco di ciascuna indicata per le spese di assistenza obbligatoria ai fanciulli illegittimi ovvero riconosciuti dalla sola madre, richieste per l'anno 2002:

Amministrazione Provinciale di Avellino E. 44.036,33=;

Amministrazione Provinciale di Benevento E. 51.304,67=;

Amministrazione Provinciale di Caserta E. 254.785,00=;

Amministrazione Provinciale di Napoli E. 1.959.072,00=;

Amministrazione Provinciale di Salerno E. 97.799,00=;

- di rinviare a successivo provvedimento l'impegno della somma complessiva pari ad E 2.396.997,00= imputando la spesa sulla maggiore somma pari ad E 6.057.334,22=, iscritta in termini di competenza e di cassa alla U.P.B. 4.16.41 - Cap. 7854 - del bilancio di previsione di spesa anno 2003, approvato con L.R. 5.08.2003, n. 16 e Bilancio Gestionale 2003, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2546 del 6.08.2003;

- di rinviare la liquidazione a successivo atto provvedimentale da assumersi, ad avvenuta acquisizione di ulteriore, idonea documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta per le funzioni di che trattasi -, nei limiti della somma disponibile come sopra indicata;

- di trasmettere la presente deliberazione ai Settori Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali e Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio per quanto di rispettiva competenza nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario  
Brancati

Il Presidente  
Valiante